IL NUOVO REDDITOMETRO COSA CAMBIA?

NORMEETRIBUTI

11 Sole 24 ORE



Paradisi fiscali. Elenchi black list all'ultimo test prima dell'invio Pag. 35 Terzo settore. Restyling dei contributi alle Onlus per i beni strumentali Pag. 37

Professioni. Oggi il deposito del verbale sul concorso notarile «sospeso» Pag. 39

Cassazione. Per le truffe agli anziani applicabili sanzioni più pesanti Pag. 39

www.ilsole24ore.com/norme

Lotta all'evasione. Nuovo strumento entro fine anno - Debutto con il ravvedimento sulle dichiarazioni 2009

Il redditometro accelera

Programmi di calcolo verso il traguardo - Al via il confronto con le categorie

Marco Bellinazzo **Antonio Criscione**

Martedì 2 Novembre 2010

Il redditometro prova a stringere i tempi in vista del traguardo di fine anno. Con l'obiettivo di raggiungere il risultato anche attraverso un confronto con le categorie. Confronto che associazioni e professionisti chiedono parta subito e, soprattutto, che non sia di mera facciata. E lo stesso Luigi Magistro, direttore centrale Accertamento delle Entrate, conferma che per l'avvio degli incontri è ormai questione di giorni. Magistro è uno dei maggiori

sponsor del nuovo redditometro e ne segue da vicino l'elaborazione, a stretto contatto con i tecnici della Sose che stanno predisponendo il modello con il quale si stimeranno i redditi "attribuibili" agli italiani, specialmente quelli restii a dichiararne parti cospicue al fisco. E per il 2009, primo anno degli accertamenti fondati sul nuovo articolo 38 del Dpr 600/1972, il contribuente che si accorgerà di essere "fuori" potrà puntare sul ravvedimento, visto che il nuovo strumento sarà disponibile solo dopo la presentazione della dichiarazione. In Sose, dunque, si sta lavorando sui prototipi. Cautela è la parola d'ordine. Spiega, infatti, Giampiero Brunello, presidente e ad della Società per gli studi disettore: «Gli applicativi definitivi dovranno servire sia a priori, per i contribuenti che vorranno conoscere prima di procedere alla dichiarazione qual è il livello di reddito calcolato dal Fi- biano chiara quanto noi la diffe- lato dall'alto, ma nascere da un sco, sia a posteriori per le verifi-

de precisione e non si può im- tazione anticipata di un prodotprovvisare».

Il nuovo redditometro viaggerà a due vie: sulla base del comma 4 dell'articolo 38 oppure sul comma 5. Nel primo caso un volume di spese di "grande impatto" sarà attribuito tutto a reddito dell'anno, fatta salva la possibilità del contribuente di dimostrare il contrario. Nel secondo caso sulla base delle spese ricostruibili attraverso le banche dati del fisco, sarà attribuito al contribuente un reddito "indotto" con una complessa funzione di stima, che non solo terrà conto delle spese, ma anche della collo-

LE INDICAZIONI

I rappresentanti di professionisti e associazioni chiedono un faccia a faccia aperto alle modifiche

cazione geografica e del nucleo familiare. Il funzionamento di questo secondo braccio sarà, appunto, presentato nelle prossime settimane a professionisti e categorie. «A oggi – sottolinea Enrico Zanetti, coordinatore ufficio studi del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili - siamo fermi al comunicato stampa in cui l'Agenzia annunciava che ci sarebbe stato ampio confronto. Attendiamo con la fiducia che i vertici dell'Agenzia meritano. Siamo anche fiduciosi, però, che abrenza che intercorre tra un vero confronto con le categorie». che. Si tratta di strumenti di gran- confronto e una sorta di presen-

to già confezionato». L'atteggiamento che prevale nei destinatari del provvedimento è di attesa, soprattutto per appurare come le decine di voci di spesa di cui le Entrate dispongono saranno intrecciate. Come saranno considerati rispetto alle spese i risparmi dell'anno, per esempio? Ragionevolezza, invoca Andrea

Trevisani, di Confartigianato

(«Occorrerà vedere come fun-

ziona, poi potremo esprimere un giudizio»). Beniamino Pisano (Casartigiani) auspica invece che il redditometro non sia alternativo agli studi di settore: «Può servire a confermarne i risultati, ma non ad accertare un reddito indipendentemente dai risultati di Gerico». Per Antonio Vento (Confcommercio) «si tratta di strumenti che viaggiano distintamente e per finalità diverse. Non bisogna fare confusione». Occorre far tesoro dell'esperienza degli studi, aggiunge Claudio Carpentieri (Cna): «Non si può attribuire un reddito a un cittadino, senza avere una relativa certezza sulla bontà della stima. Quando viene anticipata con un software a tutti i contribuenti occorre riflettere di più. Anche perché nel redditometro la possibilità della prova contraria è molto ridotta rispetto agli studi». Sospende il giudizio anche Marino Gabellini (Confesercenti). Ma precisa:

«Il redditometro non dovrà so-

vrapporsi agli studi. Come que-

sti ultimi, semmai, il nuovo stru-

mento non dovrebbe essere ca-

La stretta finale sul controllo delle spese



1 LE TAPPE

MAGGIO 2010

LA PRESENTAZIONE

L'agenzia delle Entrate presenta le linee guida del redditometro a categorie e professionisti

NOVEMBRE 2010

IL CONFRONTO CON LE CATEGORIE

Dopo aver elaborato i prototipi, le Entrate avvieranno il confronto tecnico con categorie e professionisti

DAL 2011

L'APPLICAZIONE

Il nuovo redditometro sarà applicato a partire dal prossimo anno al periodo d'imposta 2009

2 I PROFESSIONISTI E LE CATEGORIE

I PARERI E LE RICHIESTE

01 UN CONFRONTO VERO

I professionisti e le categorie chiedono di poter dare un parere su uno strumento ancora aperto per recepire integrazioni e proposte di modifica da parte dei rappresentanti dei contribuenti

02 IL NO ALLA «REPLICA» DEGLI STUDI

Uno dei punti comuni alle richieste di professionisti e categorie è il no deciso a un funzionamento del redditometro che sia una replica degli studi di settore

03 IL CONFRONTO DEI DUE STRUMENTI

Sull'utilizzo di studi di settore e redditometro, i pareri non sembrano coincidere. Per alcuni il redditometro non deve essere utilizzato per un accertamento a carico dei contribuenti che risultano congrui e coerenti

Per altri si tratta di due strumenti diversi, da utilizzare con finalità diverse da parte del fisco

sentito l'acquisto di un altro im- guenza di questi presupposti o ac-

mobile o di altri beni, è sicura- cadimenti. Per cui non pare che

Diritto ed economia. Manager stranieri

La reciprocità decide anche le cariche sociali

La condizione di reciprocità si applica anche all'assunzione di cariche sociali da parte di cittadini stranieri in società italiane: se un italiano non può essere eletto amministratore di una società di un dato paese, il cittadino di quel paese non può diventare amministratore di una società italiana. È quanto ritenuto dal conservatore del Registro delle imprese di Parma (determinazione n. 194/2010) che ha rifiutato l'iscrizione della nomina di un cittadino brasiliano nel Cda di una spa italiana; e dal ministero degli Esteri che, con una nota del 18 ottobre 2010, ha "confermato" quanto riportato nel sito internet dello stesso ministero, e cioè che «per l'assunzione di cariche sociali nel nostro Paese da parte di cittadini brasiliani è necessaria la residenza in Italia» in quanto alla medesima condizione sono sottoposti i cittadini italiani per assumere cariche sociali in Brasile.

La condizione di reciprocità

è dettata dall'articolo 16 delle «Disposizioni sulla legge in generale» (le «Preleggi»), per il quale «lo straniero (persona fisica o giuridica) è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità», e cioè alla condizione che identico trattamento ricevano le persone fisiche o giuridiche italiane nel paese di cui è cittadino il soggetto straniero che opera in Italia. Quindi, per esempio, una società svizzera può acquistare un immobile in Italia solo se una società italiana può acquistare un immobile in Svizzera. L'articolo 16 delle Preleggi si applica ai «diritti civili» (ad esempio: comprare immobili o costituire società) ma non ai «diritti fondamentali», cioè quelli costituzionalmente garantiti, che spettano a chiunque, indipendentemente dalla nazionalità (ad esempio, il diritto di espressione, di riunione, di professione religiosa a un giusto processo). Inoltre, la condizione di reciprocità è derogata sia per i cittadini comunitari (in nome dei principi di libertà di stabilimento e libera circolazione di persone, servizi, merci e capitali) sia per i cittadini extracomunitari che siano titolari della carta o del permesso di soggiorno (articolo 1 del Dpr 394/1999). Infine, la condizione di reciprocità si considera verificata quando l'Italia abbia

stipulato accordi con altri paesi per la reciproca promozione degli investimenti. Ad esempio, assai noto (per la frequenza di applicazione) è l'accordo con la Cina (firmato a Roma il 28 gennaio 1985 e ratificato con legge 109/1987) e molto conosciuti anche quello con la Libia (firmato a Roma il 13 dicembre 2000 e ratificato con legge 318/2003), a causa degli investimenti libici in Italia e quello con gli Emirati Arabi Uniti (firmato il 22 gennaio 1995 e ratificato con legge 32/1997). L'applicazione della condizione di reciprocità non è comunque un problema semplice. Con il Brasile, ad esempio, si tratta anzitutto di individuare la società corrispondente alla nostra spa (si tratta della sociedade anonima). Inoltre, bisogna prendere atto che per la legge brasiliana sulle società anonime (la legge n. 6404 del 15 dicembre 1976, in gergo Lsa), esse hanno una governance articolata su un organo di indirizzo (conselho de administração) e un organo esecutivo (directoria) i cui membri debbono avere la residenza in Brasile (Lsa, articolo 146). Se dunque i membri di un cda italiano sono paragonabili ai componenti della directoria, essi debbono avere la residenza formale e sostanziale in Italia, a meno che siano titolari della car-

Il criterio

Il principio

 Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino se gli italiani ottengono lo stesso trattamento nel paese d'origine dello straniero

ta o del permesso di soggiorno.

La novità ■ La reciprocità si applica anche all'attribuzione di cariche

Il problema

 Per ogni carica sociale occorre individuare il corrispondente nel diritto societario del paese d'origine dello straniero

■ Il vincolo non si applica ai paesi con cui l'Italia ha stretto accordi di promozione degli investimenti

I PIÙ LETTI www.ilsole24ore.com/norme

1] Come Perseo scova gli evasori 3] Il miliardo ombra dei sindaci 2] Operazioni black list e fatture 4] Cambia la legge sui disabili

Le giustificazioni. Non va dimostrato l'utilizzo dei fondi ma da dove questi provengono

Il calo del saldo in banca non è una prova

Dario Deotto

Le movimentazioni dei conti bancari potranno fungere da "supporto" all'accertamento sintetico, mentre difficilmente potranno costituire una prova valida a favore del contribuente. Nella circolare 49/E/2007 è stato sottolineato come le indagini finanziarie possono essere un importante strumento per individuare la potenziale capacità di spesa del soggetto sottoposto a controllo. E questo - valutata la proficuità di svolgere le indagini finanziarie - potrà accadere anche con il nuovo accertamento sintetico, al fine di individuare determinate spese per la ricostruzione del reddito presunto del soggetto.

Si tratta di comprendere, però, se le stesse operazioni intrattenute con gli intermediari finanziari rificato nelle proprie disponibili-

a favore del contribuente, per vincere la presunzione su cui si basa il "sintetico". Ouesto soprattutto per le spese relative a beni durepio in base al quale la spesa per incrementi patrimoniali si presume(va) sostenuta con il reddito dell'anno e dei quattro precedenti, stabilendo che anche spese "straordinarie", come l'acquisto della casa, possono determinare tri accadimenti che legittimail reddito presunto dell'anno in mente non dovevano essere di-

cui la spesa è stata sostenuta. Di fronte a questa nuova presunzione, va compreso se il contribuente potrà dare dimostrazione, oltreché delle singole movimentazioni finanziarie effet-

potranno essere utilizzate anche tà, date da conti correnti bancari e non solo. Andrebbe rilevato che la presunzione sulla quale si basa il "sintetico" non si propone di individuare il modo in cui è voli, come l'abitazione. La nuova stata effettuata la spesa, ma un norma ha tolto, infatti, il princi- reddito non dichiarato che ha permesso la spesa. Il contribuente viene chiama-

to a dare dimostrazione che la spesa è stata "finanziata" con il reddito dell'anno, di anni precedenti, con redditi esenti o con alchiarati nel reddito complessivo, come nel caso di una donazione. Un disinvestimento patrimoniale, come può essere la vendita di un immobile - a prescindere che concorra legittimamente altuate, del decremento che si è ve- la determinazione o meno della base imponibile - che ha poi con-



L'inchiesta





Il Sole 24 Ore di ieri ha dato conto di come la Guardia di Finanza utilizzi le banche dati per individuare i potenziali evasori del fisco usando il programma Perseo

mente da considerare una prova la semplice dimostrazione della contraria valida, dimostrando che la provvista conseguente al nibilità liquide possa rappresendisinvestimento ha consentito tare un elemento di difesa valido. l'acquisto del nuovo bene.

Si tratta di capire, invece, se la to che il concetto di reddito molsemplice minore disponibilità di tevolte non corrisponde a «quanun conto corrente possa giustificare la spesa effettuata. Occorre la effettiva possibilità di spesa. Si infatti ricordare che il principio pensi ai redditi d'impresa o ai reddel sintetico è che la spesa è stata "finanziata" dal reddito, con il ché questi ultimi rilevino "per contribuente che viene chiamato a dare dimostrazione che il reddito dichiarato negli anni, oppure ne previste per legge, sono oraaltri accadimenti, come la donazione o la vendita di beni patrimoniali oppure smobilizzi finanziari, hanno consentito la spesa. Non si tratta di individuare, quindi, "come" la spesa è stata effet- te sostenute-in assenza di liberatuata, ma quale è stato "a monte" il presupposto o l'accadimento che l'hanno consentita. La disponibilità sui conti correnti può rap-

presentare, al limite, la conse

mai prossimi ad essere catalogati tra i redditi "figurativi". Rimane sempre, quindi, il grosso problema di stabilire se certe spese per beni durevoli sono stalità o di taluni disinvestimenti con redditi di uno, due, tre, cinque o dieci anni precedenti (sono

soltanto degli esempi).

diminuzione delle proprie dispo-

Andrebbe anche rappresenta-

to versato in banca» e, quindi, al-

diti di lavoro autonomo (ancor-

cassa"), i quali, con tutte le varia-

zioni in aumento e in diminuzio-

INTERVENTO

L'esenzione Ici alla Chiesa in linea con la Ue

di Enrico De Mita

otto la pressione di parte del mondo radicale italiano riprende la contestazione al regime fiscale che in Italia riguarda la Chiesa cattolica. In generale, questa contestazione investe, sul piano politico italiano, tutta la materia a cominciare dal concordato fino all'8 per mille. È una lottapolitica nella quale la Commissione europea non si è lasciata coinvolgere ritenendo più volte che le esenzioni Ici non avessero un'efficacia selettiva tale da compromettere la concorrenza. Difattile esenzioni fiscali sono consentite dal Trattato europeo. Sareb-

impedimento alla concorrenza. Se così fosse tutte le esnzioni dovrebbero essere vietate dal diritto europeo. Ma così non è. Occorre un carattere selettivo dell'agevolazione che non la collochi in una categoria più ampia. Non possono pertanto essere censu-

IL QUADRO

I benefici fiscali non sono selettivi e vengono riconosciuti anche alle altre confessioni

esenzioni un aiuto di stato e un zioni preordinate alla tutela di ma non arbitrarie. una sfera di fini non economici, fra i quali rientrano quelli di culto, che sono assimilati a istruzione, cultura e beneficenza.

Nel nostro ordinamento l'esenzione consiste in una norma eccezionale che sottrae a tassazione persone o beni che dovrebbero essere tassati secondo la regola. Essa è costituzionalmente legittima se il fine cui no con la legge istitutiva dell'imè preordinata è costituzionalmente degno di tutela: per esempio istruzione, cultura, beneficenza, risparmio e sviluppo economico; in ogni caso si tratta di materie nelle quali le scelte del

be assurdo vedere in tutte le rate come aiuti di stato le esen- Parlamento sono discrezionali, mobili appartenenti allo Stato e

In secondo luogo, va chiarito che la Chiesa, se usufruisce di determinate agevolazioni (esenzioni o esclusioni), lo fa in maniera identica alle altre confessioni religiose e agli altri enti non commerciali: non ha uno status "preferenziale" che la differenzi dalle une o dagli altri.

Le esenzioni Ici (tutte) nascoposta (non sono un privilegio sucpresunte pressioni). Il decreto legislativo 504/1992, infatti, preve-

agli altri enti pubblici, dei fabbricati appartenenti a Stati esteri, dei fabbricati destinati all'esercizio del culto, dei fabbricati appartenenti a enti non commerciali e destinatia particolari finalità ritenute meritevoli di tutela da parte del legislatore.

Mentre per i fabbricati destinati all'esercizio del culto l'esenzione non presenta particolari problemi interpretativi (e si tratta di tutti i culti, ovviamente), è cessivo accordato in seguito a l'ultima previsione a essere stata al centro dell'attenzione, per la ricomprensione in essa degli de una serie di esenzioni: volen- enti ecclesiastici e per un corretdo semplificare, si tratta degli im- to inquadramento delle attività

Il caso

La norma ■ Il decreto 504/1992 (art. 7, comma 1) esenta dall'imposta comunale, fra gli altri, gli immobili degli enti non commerciali «destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive»

La contestazione ■ Dopo una prima istruttoria che si è chiusa con un'archiviazione, la commissione Ue ha aperto una nuova inchiesta sulla

legittimità dell'esenzione

da questi esercitate all'interno degli immobili.

La legge sull'Ici prevede l'esenzione per gli immobili degli enti non commerciali «destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali ricreative e sportive», nonché delle attività di religione e di culto, vale a dire «quelle dirette all'esercizio e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana». Gli enti ecclesiastici, dunque, possono rientrare in questa fattispecie in due casi. O quando negli immobili svolgono le attività da ultimo viste (attività di religione e di culto); oppure quando gli immobili sono destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanita-

rie, didattiche, ricettive, cultura-

li, ricreative e sportive. In questa seconda ipotesi, l'ente ecclesiastico viene in considerazione non in quanto tale, ma solo in quanto ente non commerciale.

Nel caso degli enti ecclesiastici, enti non commerciali per definizione, l'esenzione Ici spetta quindi per due tipologie di attività: o quelle di religione e culto (e in questo caso vale per tutte le religioni), o quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive (e in tal caso vale per tutti gli enti che svolgono quelle attività).

In entrambe le ipotesi manca quel carattere selettivo specifico ed esclusivo che in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'articolo 107 del Trattato connota l'aiuto di stato e l'alterazione della concorrenza.